REGOLAMENTO (CE) N. 1432/95 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Sardegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Sardegna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori sardi 50 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento italiano non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Sardegna di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dalla Germania in Sardegna, senza tuttavia perturbare il mercato interno sardo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Sardegna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93 [4];

considerando che, viste la precocità del raccolto in Sardegna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [5] e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 50 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Sardegna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 50 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
[4] GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.
[5] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

Il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato sardo.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco pubblica, almeno cinque giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, un bando di gara in cui sono indicate :

— le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento ;

— le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli effettuati a posteriori ;

— i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

Il bando e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione anteriormente alla scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.

L'organismo d'intervento tedesco prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità dei cereali messi in vendita.

Articolo 6

1. Le offerte sono formulate con riferimento alla qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio [1].

Se la qualità dei cereali non corrisponde alla qualità tipo, il prezzo d'offerta preso in considerazione è adeguato applicando le maggiorazioni o le detrazioni stabilite a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

2. Una volta presentate, le offerte non possono essere né modificate né ritirate.

Le offerte sono valide solo se accompagnate :

— dalla prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 10 ECU per tonnellata ;

— dalla prova di un contratto di vendita per la consegna in Sardegna, fatta salva l'attribuzione dell'offerta ;

— dall'impegno scritto dell'offerente a trasformare in Sardegna, entro il 30 settembre 1995, i cereali aggiudicati.

Articolo 7

1. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 giugno 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara parziale successiva scade ogni giovedì alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

3. Il termine ultimo per l'ultima gara parziale scade il 27 luglio 1995 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco : Bundesanstalt für Landwirtschaft unf Ernährung (BLE),

Adickesallee 40,
D-60322 Frankfurt-am-Main
(telex : 4-11475, 4-16044).

Articolo 8

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 9

L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente del risultato della sua partecipazione alla gara. Esso trasmette altresì agli aggiudicatari, entro tre giorni lavorativi dall'informazione di cui sopra, una dichiarazione di aggiudicazione mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 10

L'aggiudicatario paga i cereali prima del ritiro, entro un mese al più tardi dalla data di spedizione della dichiarazione di cui all'articolo 9. I rischi e le spese di magazzinaggio per i cereali non ritirati entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

I cereali aggiudicati e non prelevati entro il termine di pagamento si considerano usciti a tutti gli effetti alla data di scadenza di tale termine. In questo caso, il prezzo dell'offerta viene adeguato in funzione delle caratteristiche qualitative descritte nel bando di gara.

Se l'aggiudicatario non ha pagato i cereali entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto per i quantitativi non pagati.

Articolo 11

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 è svincolata per i quantitativi per i quali :

— l'offerta non è stata accettata ;

— il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine prescritto, ed è stata costituita una cauzione pari alla differenza tra il prezzo aggiudicato e il prezzo d'intervento applicabile l'ultimo giorno del termine valido per la presentazione delle offerte, maggiorato di 30 ECU/t.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 11, secondo trattino è svincolata per i quantitativi per i quali l'offerente fornisce la prova :

— dell'avvenuta trasformazione in Sardegna, entro il 30 novembre 1995, salvo caso di forza maggiore, o

— che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in Sardegna dei cereali di cui al presente regolamento deve essere fornita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

La trasformazione si considera tuttavia effettuata al momento della consegna dell'orzo in un magazzino situato in Sardegna.

Articolo 13

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca uno o più delle diciture seguenti :

— Destinados a la transformación [Reglamento (CE) nº 1432/95],

— Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 1432/95),

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 1432/95),

— Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/95],

— For processing (Regulation (EC) No 1432/95),

— Destinées à la transformation [règlement (CE) nº 1432/95],

— Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 1432/95],

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 1432/95),

— Para transformação [Regulamento (CE) nº 1432/95],

— Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 1432/95],

— För bearbetning (förordning (EG) nr 1432/95).

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di magazzinaggio	Quantitativi
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	29 483
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	20 467

ALLEGATO II

Gara permanente per la rimessa in vendita di 50 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco o destinate alla Sardegna

[Regolamento (CE) n. 1432/95]

1	2	3	4	5	6
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Prezzo d'offerta (in ECU/t)	Maggiorazioni (+) Detrazioni (−) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t
1					
2					
3					
ecc.					

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (c/1)

— Telex: — 22037 AGREC B
— 22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: — 295 01 32
— 295 25 15
— 296 10 97